



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	VARRONE	CLAUDIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LUNERTI	FRANCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GIZZI	FRANCA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 9815/10 depositato il 31/12/2010
- avverso la sentenza n° 221/05/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 3

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

DR. G. LAURIA, DR. A. CORINO E RAG. F. ZAPPAVIGNA
VIA 20100 MILANO MI

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. REGISTRO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 9815/10

UDIENZA DEL

SEZIONE 1

08/11/2011

ore 15:00

SENTENZA

N°

13/01/12

PRONUNCIATA IL:

08/11/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16/01/12

Il Segretario

[Signature]

9

FATTO

██████████ ricorre contro silenzio formatosi sull'istanza di rimborso presentata il 27 settembre 2001 e sollecitata il 2 maggio 2007 relativa all'imposta di registro versata relativamente ai conferimenti di capitale, ritenuta non conforme alle direttive comunitarie in materia di circolazione di capitali.

La Commissione tributaria provinciale di Roma ha respinto il ricorso ritenendo che lo stesso non potesse essere prodotto relativamente al rimborso di un'imposta versata a seguito della notifica di avviso di liquidazione eseguito spontaneamente e non impugnato affermando il principio secondo cui il silenzio rifiuto sarebbe azionabile solo nell'ipotesi in cui il versamento dell'imposta chiesta in restituzione non sia stato preceduto da atto suscettibile di impugnazione diretta.

Propone appello la ██████████ sostenendo l'incongruità del principio posto dai primi giudici peraltro non adeguatamente motivato ed insistendo quindi per la richiesta di rimborso dell'imposta da ritenere non dovuta per contrasto con l'ordinamento comunitario. Chiede quindi la riforma in tal senso della sentenza impugnata.

Si costituisce nel giudizio di appello la Direzione Provinciale 3 di Roma eccependo l'erroneità della procedura di rimborso ai sensi dell'art. 38 trattandosi di imposta spontaneamente versata. Asserisce inoltre che l'esenzione dall'imposta di registro trova applicazione soltanto dal 2000, mentre l'atto cui si riferisce il versamento risale al 1997. Chiede quindi la conferma della sentenza di primo grado.

DIRITTO

Il deciso dei giudici di prime pur non potendo considerarsi, come ritenuto dall'appellante del tutto immotivato, non può essere condiviso.

Non si ravvisa infatti, nell'ordinamento alcuna disposizione che impedisca di richiedere il rimborso di un tributo spontaneamente versato senza impugnare l'atto impositivo che lo reca.

Infatti, la scelta di prestare acquiescenza alla richiesta amministrativa, salvo poi chiedere la restituzione di quanto versato, oltre a rispondere all'ormai superato principio del solve et repete, può rappresentare una strategia finalizzata ad evitare l'esborso di interessi e more nell'eventualità che la fase contenziosa non vada a buon fine e non è censurabile né, appunto, impeditiva alla richiesta di rimborso.

Nel merito della controversia va rilevato che l'imposta di registro richiesta è sicuramente incompatibile con la normativa comunitaria per contrasto con la direttiva 69/335/CEE del 17 luglio 1969. L'Ufficio nelle proprie controdeduzioni ritiene che l'esenzione possa trovare applicazione solo dall'anno 2000.

Tale assunto non può essere condiviso in quanto è ormai consolidata giurisprudenza che l'eventuale contrasto tra la norma interna e le direttive comunitarie, stante la prevalenza della fonte comunitaria sull'ordinamento interno, si sostanzia nell'inesistenza di ogni presupposto impositivo fin dal momento dell'entrata in vigore della direttiva.

Al riguardo la CGUE in più occasioni ha affermato che gli Stati non possono assoggettare all'imposta proporzionale di registro le operazioni di riorganizzazione societaria in quanto incompatibili con l'art. 7 della Direttiva 69/335 potendo al più fissare un termine prescrizione nazionale ai fini del rimborso delle imposte nel frattempo a tale titolo riscosse.

Il disposto della direttiva in esame si attaglia alla perfezione alla specie in giudizio e pertanto essa si applica direttamente nell'ordinamento con la conseguenza che le sue disposizioni devono esplicare pienamente i loro effetti, in maniera uniforme in tutti gli stati membri a partire dalla loro entrata in vigore e per tutta la durata della loro validità. Le disposizioni direttamente applicabili sono una fonte immediata di diritti e di obblighi per tutti coloro che esse riguardano, siano questi gli stati membri ovvero i singoli soggetti di rapporti giuridici disciplinati dal diritto comunitario. Questo effetto riguarda anche tutti i giudici che aditi nell'ambito della loro competenza hanno il compito, in quanto organi di uno stato membro, di tutelare i diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario.

Il giudice nazionale incaricato di applicare, nella propria competenza le disposizioni di diritto comunitario, ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando, all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.

Ne deriva quindi che la concreta applicazione riguarda il testo italiano della direttiva da interpretare secondo i normali canoni previsti dalle preleggi al codice civile.

Va quindi sancito il diritto della società ricorrente al rimborso richiesto in accoglimento dell'appello proposto.


Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La commissione accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate.

Così deciso in Roma, 8 novembre 2011

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

